## CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 19-11-2010 $\mathbf{N}^{\circ} 23506$
Fallimento - dichiarazione di fallimento - sentenza - opposizione - deposito della sentenza di fallimento in data successiva all'entrata in vigore del D. Lgs. 169/2007 - impugnazione - disposizioni riformate - applicabilità - conseguenze - ricorso per cassazione - termine previsto dall'art. 18 LF - decorrenza - dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza impugnata


## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Paserocise

PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 10421/2008

Dott. CORRADO CARNEVALE

Dott. SALVATORE SALVAGO

Dott. RENATO RORDORF

Dott. ALDO CECCHERINI

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA

- Presidente - R.G.N. 14338/2008
- Consigliere - R.G.N. 15119/2008
- consigliere - cron. 23506
- Consigliere - Rep. $7536 / b i s$

Ud. 06/10/2010

- Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso 8424-2008 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO (P.I. , in persona del Curatore Avv. elettivamente domiciliata in ROMA, pres press l'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato , giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -


## contro

3
( )

```
\> \ स > >
- intimati sul ricorso 10421-2008 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTC in persona del Curatore Avv. eletw
```



``` l'avvocato \(\quad\), rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del ricorso;
contro
```



``` . x
```



``` x .
```

x 1

 X x उ . \$ 又 又 , elettivamente domiciliati in ROMA, x presso l'avvocato che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

CURATELA FALIIMENTO x

- intimati -
sul ricorso 14338-2008 proposto da:
W ل
elettivamente domiciliato in ROMA, presso l'avvocato rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

```
    - controricorrente e ricorrente incidentale -
```

    contro
    CURATELA DEL FALIIMENTO X in persona del Curatore Avv. elettivamente domiciliato in ROMA, presso l'avvocato rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale contro

स x . خ ل XXXXXXXX

- intimati

```
sul ricorso 15119-2008 proposto da:
```

elettivamente domiciliato in ROMA,
(4 presso 1 'avvocato
rappresentato e difeso dall'avvocato
, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro

1 X \$ .

```
elettivamente domiciliati in ROMA, 
presso l'avvocato , che li rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso al
ricorso incidentale;
```

    - controxicorrenti al ricorso incidentale-
        contro
    X
avverso la sentenza n. $100 / 2008$ della CORTE D'APPELLO
di depositata il 04/02/2008;
udita la relazione delia causa svolta nella pubblica
udienza del 06/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA CULTRERA;
udito, per la ricorrente Curatela Fallim., l'Avvocato
con delega, che ha chiesto
l'accoglimento dei propri ricorsi;
udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali
+altri, l'Avvocato che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale
(XX il rigetto dei ricorsi
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

Con ricorsov14 novembre 2007 titolare di omonima impresa edile, ha impugnato innanzi alla Corte d'appello di XXXi la sentenza del Tribunale di XXXi dell'1.10.2007, che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza dei dipendenti, creditori ritualmente chiamati in giudizio, chiedendone la revoca perché la sua attività d'impresa era cessata sin dal marzo 2006 e la sentenza di fallimento era intervenuta oltre il termine annuale posto dali'art. 10 legge fallimentare. Ha altresi dedotto di non aver avuto notizia del ricorso di fallimento, in quanto sia tale atto che il decreto che aveva disposto la sua convocazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 15 l.f. non gli erano stati regolarmente notificati.

La corte territoriale, con sentenza depositata il 4 febbraio 2008 , ha accolto l'appeilo ed ha quindi revocato la sentenza di fallimento.

Avverso questa statuizione sono stati proposti plurimi ricorsi per cassazione:
$1^{\circ}$.- iscritto al n. $8424 / 2008$ dal curatore del fallimento non resistito da alcuno degli intimati; $2^{\circ}$ iscritto al 10421/08 del R.G. ancora dal curatore fallimentare resistito dal con controricorso contenente ricorso incidentale resistito dal ricorrente
principale; $3^{\circ}$ iscritto al n. $11844 / 08$ dai creditori istanti notificato cui ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale resistito dai ricorrenti principali.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi in quanto sono stati proposti avverso la medesima decisione. Il primo ricorso, iscritto al n. $8424 / 2008$ è stato proposto dal curatore del fallimento e non è stato resistito da alcuno degli intimati, è stato notificato il 14 marzo 2008.

Il secondo, iscritto al $10421 / 08$ del R.G., è stato proposto ancora una volta dal curatore fallimentare che ha dichiarato nella sua premessa di rinunciare al precedente ricorso. Nessuno degli intimati ha resistito.

Il terzo ricorso, iscritto al n. 11844/08, è stato proposto dai creditori istanti ed è stato notificato il 18 aprile 2008. Non si è costituito alcuno degli intimati. Ciò premesso:

Il primo ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Il ricorrente, avendo dato atto che la sentenza impugnata gli è stata comunicata nelle forme di rito il giorno 14.2.2008, era obbligato a curare il deposito nel suo fascicolo della copia autentica fornita del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività dell'impugnazione.

Secondo quanto affermato nell'ordinanza delle s.U. n. 9004/2009, siffatta riscontrata lacuna, proprio perché preclude il riscontro circa la tempestività dell'impugnazione, è sanzionata nei termini indicati. L'inottemperanza al disposto dell'art. 369 comma 1 c.p.c. che onera la parte ricorrente del deposito della copia dell'atto impugnato nei termini ivi sanciti, ammessa, quanto meno, a sopperirvi secondo le modalita previste dall'art. 372 c.p.c. comunque nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c., è posta a tutela di un'esigenza pubblicistica e ciò spiega l'irrilevanza dell'eventuale non contestazione della tempestività del ricorso da parte degli intimati, nella specie peraltro neppure costituiti. Analoga sorte e per le medesime ragioni merita il secondo ricorso proposto dal curatore fallimentare. Seppur ammissibile ai sensi dell'art. 387 c.p.c. nonostante la contestuale declaratoria d'improcedibilità del primo ricorso - cass. n. 12898/2010-, l'atto, così come il precedente ricorso, reca la medesima indicazione cui non è seguito il deposito della copia comunicata della sentenza impugnata.

Inammissibile è invece il terzo ricorso proposto dai creditori istanti. "a sua notifica è stata eseguita il 18 aprile 2008, ed è perciò intempestiva, essendo a tale data decorso il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza impugnata, eseguita presso
l'Avv. che li assisteva il giorno 13 febbraio 2008.

Il disposto dell'art. 18 comma 14 nel testo riformato dal lgs n.169/2007, applicabile ratione temporis in quanto la decisione impugnata, depositata nel febbraio del 2008, è stata assunta nel suo vigore, stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla Corte d'appello sul reclamo proposto avverso la declaratoria di fallimento è di trenta giorni che decorrono dalla sua notificazione, ovvero dalla sua comunicazione.

I ricorsi incidentali tardivi del sono per 1'effetto inefficaci.

L'esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese della presente fase di legittimità

PQM
La Corte:
Riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibili i ricorsi principali proposti dal curatore fallimentare ed iscritti ai numeri 8424/2008 e 10421/2008 del R.G., ledi inammissibile il ricorso iscritto al n. 11844/2008 ed inefficaci i ricorsi incidentali.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2010.

Il Consigliere est.
(dott.ssa Maria Rosaria iniona Roromio U.l\&

